

LE NOSTRE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Perché hanno diritto al ricalcolo esclusivamente i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 abbiano maturato i seguenti requisiti:

- 1)
 - 20 anni se sono stati assunti dal 01.01.1971 al 31.12.1973
 - 10 anni se sono stati assunti dal 01.01.1981 al 31.12.1983
 - 5 anni se sono stati assunti dal 01.01.1986 al 31.12.1988

Quando ancora eravamo in regime di diritto pubblico, fuori dalla logica perversa del CCNL che oggi assicura sviluppi economici solo a pochi e solo se ce li paghiamo con il nostro salario accessorio, gli scatti e le classi economiche erano assicurati per Legge.

Gli ultimi che ci furono riconosciuti derivarono dall'art.9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 che prevedeva alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale»; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell'arco della vigenza contrattuale» avesse maturato rispettivamente «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni».

Successivamente, l'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di dette maggiorazioni per coloro che avessero maturato tali anzianità nel triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Dopo più di 20 anni la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2024, pubblicata in G.U. 1^a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-2024 ha dichiarato illegittimo il citato art. 51, chiarendo definitivamente che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992 (vedi il Comunicato Confintesa FP Coord. Difesa).

- 2) **Si parla di Ministeri ed Agenzie fiscali ma i dipendenti del comparto ex EPNE possono beneficiarne?**

Si, ai dipendenti del Comparto ex EPNE si applica l'art.15 del DPR 43/90 che prevedeva che per erogare la RIA, era necessaria una anzianità nella qualifica di almeno 6 anni alla data del 31.12.90.

Chi è stato assunto tra il 1984 e il 1985 può richiedere il riconoscimento?

3)

Perché gli anni 1984 e 1985, non sono menzionati?

Chi è stato assunto nel 1984 non raggiunge i 10 anni nel 1993 e dunque non spetta.

Chi è stato assunto nel 1985 dovrebbe già averla, basta vedere il cedolino. Se non c'è va fatta la richiesta.

Una dipendente del Ministero della Giustizia, in quiescenza dal 1/04/2021 ha maturato i seguenti periodi di anzianità:

4)

- Dall'1/01/1979 al 31/8/1984 servizio pre-ruolo computo ex DPR 1092/173;
- Dall'01/09/1984 al 31/7/2016 servizio di ruolo a tempo indeterminato presso Ministero dei Beni Culturali;
- Dall'1/08/2016 al 31/03/2021 servizio di ruolo a tempo indeterminato presso Ministero della Giustizia.

Ha diritto al ricalcolo?

Durante il pre ruolo non si ha diritto al ricalcolo.

Chi è stato assunto nel 1984 non raggiunge i 10 anni nel 1993 e dunque non spetta.

5)

È possibile inoltrare richiesta/diffida per i genitori o il coniuge che sono venuti a mancare?

Si devono farla tutti gli eredi congiuntamente ma considerando il periodo di prescrizione di cinque anni.

6)

A quale ufficio va indirizzata la diffida?

Va alla Direzione Generale che si occupa dell'inquadramento del personale, ogni Amministrazione è organizzata diversamente. Se sono pensionati anche all'INPS oltre alla sua ex Amministrazione.

7)

I colleghi pensionati da oltre 5 anni possono fare la richiesta?

Si

8)

Abbiamo visto che alcuni studi legali stanno facendo dei contenziosi, è opportuno ?

Secondo noi è prematuro fare ricorso, riteniamo opportuno fare la diffida per interrompere la prescrizione e valutare le azioni delle Amministrazioni e del Governo. In caso di inattività organizzeremo i contenziosi per i nostri iscritti.